



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONFERENZA UNIFICATA
Seduta del 5 luglio 2012
Punto n. 1 dell'o.d.g.**

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art.70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (SVILUPPO ECONOMICO).

Intesa, ai sensi dell'art.70, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59.

Codice sito: 4.12/2011/36.

Finalità dell'intesa

L'art.70 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", contiene le disposizioni in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche e prevede, al comma 5 che, con intesa in sede di Conferenza Unificata, anche in deroga al disposto di cui all'art.16 del decreto n. 59/2010 stesso, recante le norme relative alla selezione tra candidati nelle ipotesi di scarsità delle risorse disponibili, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In attuazione di quanto previsto dall'art.70, comma 5 del citato D.Lgs. n.59/2010, il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto uno schema di intesa che intende coniugare i principi del diritto comunitario contenuti nella direttiva servizi, volti a consentire un accesso al mercato su base paritaria, garantendo che le autorizzazioni alla vendita nei mercati ambulanti abbiano una durata limitata, tale da assicurare al prestatore di recuperare il costo degli investimenti e ottenerne il giusto rendimento, con la necessità di tener conto della situazione attuale che caratterizza in Italia questo settore, connotata da disposizioni che hanno previsto, fino ad ora, il rinnovo automatico delle concessioni in essere e un riconoscimento giuridico della presenza nel posteggio su area pubblica acquisito in passato.

Lo schema di intesa afferma dunque il principio di carattere generale ~~che~~ relativo alla durata delle concessioni di posteggio, precisando che essa deve avere una durata tale da limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali, quali quelli relativi all'avviamento e alla formazione e garantire inoltre una equa remunerazione dei capitali investiti. Si stabilisce dunque che la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né superiore a dodici. Tra i criteri di priorità in base ai quali determinare la selezione per l'assegnazione dei posteggi si pone quello dell'anzianità di esercizio dell'impresa. Si tiene conto altresì della situazione economica e lavorativa del richiedente, rispetto alla quale assume rilievo il dato da cui risulta che l'attività costituisce la prevalente fonte di reddito. Infine, per i posteggi situati nei centri storici e artistici, si valuta l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio con la tutela territoriale e a rispettare eventuali situazioni particolari.

Nel caso delle fiere, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse, fino a che il concessionario non abbia superato il periodo di ammortamento degli investimenti.

Alcune disposizioni transitorie garantiscono una adeguata tutela degli interessati per le concessioni che sono scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.59/2010.

Si stabilisce poi che, in sede di prima applicazione, dopo le proroghe indicate per il periodo transitorio, può essere attribuito uno specifico peso anche all'anzianità di presenza nel posteggio,



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

non superiore al 50% del punteggio complessivo, limitatamente ai posteggi gestiti direttamente dal titolare dell'impresa o dai suoi dipendenti.

Esiti istruttori

Con nota dell'8 luglio 2011, le Regioni hanno trasmesso un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 7 luglio 2011, con il quale si segnala la necessità di procedere ad un intervento chiarificatore relativo alla nozione di risorse naturali, contenuta nell'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010 e l'esigenza di procedere ad una revisione dell'art. 70, comma 5, relativo al commercio al dettaglio all'interno dei posteggi su aree pubbliche, con la richiesta di attivare un confronto tecnico in materia. Nella nota si prospetta una modifica del citato art. 70, comma 5, in una formulazione che prevede la potestà delle Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, di stabilire le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai sub-ingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato o fiera oggetto delle selezioni.

Per discutere le richieste avanzate nella nota in esame, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 21 luglio 2011, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto di non poter accogliere la proposta di modifica normativa formulata dalle Regioni, esprimendo rilievi e perplessità sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare rispetto alle richieste relative al rinnovo automatico delle concessioni. A questo proposito, il Dipartimento per le politiche europee ha consegnato alcune risposte della Commissione europea ad interrogazioni parlamentari relative a richieste analoghe a quelle contenute nel documento regionale.

Il Dipartimento stesso si è reso tuttavia disponibile a valutare una modifica al d.lgs. 59/2010 volta ad escludere, al pari di quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, le grandi società di capitali dall'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Il Tavolo ha quindi esaminato l'ipotesi di inserire i contenuti della proposta regionale all'interno dell'intesa da concludere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, già prevista dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto l'inserimento nell'intesa di un criterio per il rilascio e il rinnovo delle concessioni che faccia riferimento alla "salvaguardia del patrimonio culturale", come previsto dall'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE e dall'articolo 16 del d.lgs. 59/2010. Tale proposta è stata condivisa dalle Regioni.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di non potersi esprimere nel merito delle richieste delle Regioni e si è riservato di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo.

Al fine di proseguire i lavori del tavolo, le Regioni hanno quindi chiesto che siano preventivamente acquisite le valutazioni del Ministero dello sviluppo economico, in particolare relativamente al "criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio", alla durata delle concessioni e alla disposizione transitoria, così come proposti nel documento regionale.

Con nota del 25 luglio 2011, prot. CSR 3723 P-4.23.2.12, questo Ufficio ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di volersi esprimere al riguardo in tempi rapidi, al fine di poter procedere con i lavori del Tavolo tecnico.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione, con nota del 5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12, si è provveduto a sollecitare il Ministero dello sviluppo economico.

Con nota del 5 marzo 2012, il Coordinatore della Commissione interregionale attività produttive ha chiesto di riprendere il confronto con il Governo in materia. A tal fine, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 11 aprile 2012.

Il Ministero dello sviluppo economico, con una nota del 6 aprile 2012, ha trasmesso uno schema di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.131/2003, che indica alcuni criteri di priorità e alcuni principi cui uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo, che tiene conto sia delle peculiarità del settore sia dei vincoli imprescindibili imposti dalla normativa comunitaria.

Nel corso della riunione tecnica, tenutasi in data 11 aprile 2012, per discutere lo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, le Regioni hanno espresso alcune prime considerazioni di carattere generale ed alcune osservazioni relative, in primo luogo, alla durata minima delle concessioni stabilita nel punto 1) dello schema stesso e alla necessità di dare priorità alla professionalità acquisita e al lavoro svolto dai soggetti interessati.

Poiché è stata evidenziata da parte delle Regioni e dell'ANCI la necessità di una preventiva attività di coordinamento tecnico e politico sulla base della quale formulare le osservazioni e le richieste di modifica puntuale alla proposta di intesa in esame, è stato chiesto di poter continuare il confronto sullo schema in una successiva riunione prima della sottoposizione del punto all'esame della Conferenza Unificata. Per tali ragioni, è stata indetta una ulteriore riunione istruttoria per il giorno 24 maggio 2012. In data 18 maggio 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un nuovo testo dell'intesa in esame, concordato a livello politico con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria (FIVA-Confindustria, ANVA-Confesercenti), unitamente ad una articolata e compiuta Relazione illustrativa, che dà conto delle scelte compiute. Il punto 8 dello schema precedente, ora divenuto punto 7, è stato in parte modificato, prevedendo che un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore merceologico nel caso di posteggi con un numero inferiore o pari a cento ovvero di tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento. Il criterio risponde alla finalità di garantire la tutela della concorrenza e di evitare posizioni di oligopolio.

Poiché il testo predisposto dal Ministero è stato concordato a livello politico con le Regioni e gli Enti locali, su richiesta espressa delle Regioni la riunione tecnica convocata per il giorno 24 maggio 2012 non si è tenuta. Sullo schema di intesa, peraltro, è intervenuto il Dipartimento per le politiche europee che con una nota del 28 maggio 2012 ha trasmesso le proprie osservazioni relative ad alcune criticità riscontrate con i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE. Il Dipartimento ha rilevato che il criterio di priorità relativo alla maggiore professionalità acquisita nell'esercizio dell'impresa, intesa come anzianità di esercizio, appare in contrasto con l'art. 12 della citata direttiva, così come il criterio relativo alla prevalente fonte di reddito per il soggetto candidato. Si sottolinea inoltre il contrasto con i principi comunitari di quanto contenuto nel punto 8 dello schema, recante le disposizioni transitorie. Sulla base delle considerazioni espresse nella nota in esame, dunque, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto opportuno convocare una ulteriore riunione di coordinamento, anche con le associazioni di categoria, proponendo una parziale riformulazione del punto 2 e del punto 8 dello schema, volta a recepire le osservazioni del Dipartimento delle politiche europee. In particolare, al punto 2, lett. a), si prevede che in sede di prima applicazione l'anzianità di esercizio dell'impresa possa essere valutata fino al 40% del punteggio complessivo, piuttosto che fino al 50% come in precedenza. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie contenute nel punto 8, la modifica più significativa attiene alla minore durata



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

della proroga delle concessioni già prolungate, per effetto di quanto disposto dall'art.70, comma 5, fino all'entrata in vigore dell'intesa. Si dispone che tali concessioni siano prorogate fino al compimento di sette anni, anziché di otto anni come era precedentemente previsto, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n.59/2010, in modo che esse abbiano termine nel 2017. Il nuovo testo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate in data 13 giugno 2012. Anche su questo testo finale, peraltro, il Dipartimento per gli Affari Regionali ha formulato alcune osservazioni, rilevando che il settore in esame presenta elementi di contiguità con quello delle concessioni demaniali marittime, in via di definizione dopo un lungo confronto istituzionale. Per concludere l'istruttoria e svolgere gli approfondimenti richiesti dal Dipartimento citato, è stata indetta una riunione per il giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee ha chiesto chiarimenti in merito alla formulazione contenuta nel punto 2, lett. a) dell'intesa, relativa all'anzianità di esercizio dell'impresa, nell'espressione usata "ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione" e l'Ufficio Legislativo del Dipartimento per gli Affari Regionali ha ritenuto di poter esprimere l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa. Le Regioni e l'ANCI hanno confermato il proprio assenso sullo schema in esame, con la richiesta di poter concluderne l'iter di approvazione in tempi rapidi.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi